

Pubblicato il 12/04/2024

N. 01429 /2024 REG.PROV.CAU.
N. 02021/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2021 del 2024, proposto da

Francesco Rizzotto, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Paola Pia Iannace, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

(previa sospensione dell'efficacia) dei seguenti atti:

- esiti della prova scritta del "Concorso ordinario bandito con D.D. 1330/2023, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi

all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria” - Regione Emilia Romagna, resi visualizzabili in piattaforma telematica in data 11/1/2024, nella misura in cui al ricorrente è stato attribuito il punteggio di 66 in luogo di 70;

- verbali di correzione e valutazione della prova scritta del ricorrente, di estremi non conosciuti, e degli eventuali provvedimenti e verbali, di data e protocollo sconosciuti, con cui il ricorrente dovesse essere stata espressamente escluso dal prosieguo del concorso ordinario di cui sopra;

- provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con cui il Ministero dell'Istruzione ha approvato, ai sensi dell'art. 7 D.M. 30/3/2022 n.80 e dell'art.11 D.D. 1330 4/8/2023, i quesiti, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui alla medesima disposizione, costituenti la prova scritta del concorso ordinario per docenti indetto con D.D. n.1330/23, classe di concorso “Educazione motoria nella scuola primaria”, nella parte in cui sono state contrassegnate come erronee le risposte (invece, esatte) di cui si dirà in ricorso;

- questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta di cui sopra, nella parte in cui riverbera i medesimi errori di cui al punto precedente;

- avviso dell'USR Emilia Romagna prot.2896 del 26/1/2024 e dell'allegato elenco (nonché di eventuali altri adottati e adottandi) dei candidati ammessi alla prova orale del “Concorso ordinario bandito con D.D. 1330/2023, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti relativi all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria” - Regione Emilia Romagna, nella parte in cui tra gli ammessi non figura l'odierno ricorrente:

- ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze di tutela del ricorrente possono trovare adeguata tutela mediante esame dell'istanza cautelare solo all'esito di specifica attività istruttoria;

ritenuto che vada disposta verifica con riferimento al quesito:

-“Uno degli obiettivi di apprendimento dell'educazione fisica previsto nella sezione "Il gioco, lo sport, le regole e il fair play" delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con DM n. 254/2012, è: a) partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche quelle organizzate in forma di gara; b) realizzare strategie di gioco e mettere in atto comportamenti collaborativi; c) vivere la vittoria con agonismo dimostrando contrarietà nell'accettare la sconfitta; d) saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali”;

ritenuto di chiedere chiarimenti all'amministrazione in ordine all'altro quesito contestato;

Considerato pertanto che appare opportuno accertare, ai fini della decisione in merito, la correttezza e l'univocità della risposta ritenuta esatta dal Ministero con riferimento ai quesiti in contestazione alla luce delle criticità evidenziate negli atti e nei documenti del fascicolo, ponendosi al verificatore le seguenti specifiche domande:

- esaminati gli atti di causa e, in particolare, le contestazioni di parte ricorrente (inclusa la documentazione scientifica prodotta) e le osservazioni e note dell'amministrazione resistente, dica il verificatore se rispetto al quesito contestato effettivamente vi siano posizioni nella letteratura scientifica in materia, tuttora

riconosciute come valide ed attestate, in base alle quali la risposta fornita dalla ricorrente sia da ritenersi corretta o se invece la stessa si presti ad essere un mero “distrattore” rispetto all’unica risposta da considerarsi corretta secondo la tesi prospettata dell’Amministrazione ovvero ancora la domanda e tutte le risposte indicate siano da ritenersi errate o scorrette.

Ritenuto, dunque, di dover disporre, ai sensi dell’art. 66 c.p.a., una verifica nominando, a tal fine, il Preside della Università del Foro Italo di Roma, con facoltà di delega, perché provveda a designare un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia necessarie per lo svolgimento del predetto incarico;

Ritenuto di dover assegnare al Verificatore il termine di 45 giorni per lo svolgimento dell’incarico, che dovrà avvenire nel contraddittorio delle parti, e per il deposito della relazione finale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l’ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) dispone:

- la verifica di cui in motivazione, nominando il Preside della Università del Foro Italo di Roma perché provveda a designare, in tempi utili a consentire il rispetto dei termini di deposito della verifica, un Professore ordinario dotato delle specifiche competenze in materia e necessarie per lo svolgimento del predetto incarico;
- assegna al Verificatore per lo svolgimento dell’incarico ed il deposito della relazione il termine di 45 giorni dal ricevimento dell’incarico stesso, completo della relativa documentazione, per gli adempimenti istruttori;
- dispone che l’amministrazione fornisca i chiarimenti di cui in motivazione sull’altro quesito.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

Rinvia alla camera di consiglio del 21 maggio 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Francesco RIZZOTTO, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge,
ATTESTO

che la sovraestesa ordinanza n. 1429/2024 emessa dal TAR Lazio - Sede di Roma, Sez. III bis, pubblicata il 12/4/2024, è conforme alla copia informatica contenuta nel fascicolo informatico del ricorso n.2021/2024 Reg. Ric. TAR Roma, dal quale è stata estratta.

Catania, 23/4/2024

Avv. Fabio Rossi